

# Reato di indebita compensazione: sussiste anche in caso di compensazione debiti per contributi previdenziali?

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 22 Giugno 2023

Rientrano nel perimetro dell'**indebita compensazione** anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, fermo restando che il mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali non può condurre a un *“risparmio di imposta”*, dato che il contributo non costituisce tributo? Il reato di **indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti** si configura anche nel caso in cui **si compensino debiti per contributi previdenziali**? Il reato di indebita compensazione **può configurarsi anche in caso di compensazione “orizzontale”**, concernente **crediti e debiti di imposta di natura diversa**, in quanto può avere a oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali? Per configurare il reato, rileva qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali?

## Reato di indebita compensazione: i principi

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti<sup>[1]</sup> (art. 10-quater del D.lgs. 74/2000) si configura **anche nel caso in cui si compensino debiti per contributi previdenziali con crediti d'imposta IRES inesistenti**.

Anche dopo la modifica operata dal D.lgs. n. 158 del 2015, il fuoco dell'incriminazione della fattispecie di cui all'art. 10-quater, n. 74 del 2000 è rappresentato non dall'omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate, né dal rispetto del limite temporale della detraibilità del credito e nemmeno dall'utilizzo o meno del modello F24, ma dal ricorso a un istituto applicato nonostante l'assenza di un valido titolo.



---

La **soglia di rilevanza penale** di cui all'[art. 10-quater, D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000](#), in materia di **indebita compensazione**, va riferita all'**ammontare dei crediti non spettanti utilizzati per le compensazioni indebite**, e non alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non versate, con la conseguenza che, per accertare il superamento della soglia, occorre procedere alla somma algebrica degli importi dei crediti, quale ne sia la tipologia, inesistenti o non spettanti portati in compensazione.

Tali principi sono stati recentemente precisati dalla Corte di Cassazione terza sezione penale<sup>[2]</sup>, in antitesi ad un preciso precedente orientamento<sup>[3]</sup> della stessa Corte di Cassazione.

### **Alcune considerazioni su ipotesi di compensazione orizzontale e verticale**

Anche dopo la modifica operata dal D.lgs. n. 158 del 2015, il fuoco dell'**incriminazione della fattispecie di indebita compensazione** di cui all'art. 10-quater, n. 74 del 2000 è **rappresentato non dall'omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate, né dal rispetto del limite temporale della detraibilità del credito** e nemmeno dall'**utilizzo o meno del modello F24**, ma dal ricorso a un istituto applicato nonostante l'assenza di un valido titolo.

Stante il richiamo espresso all'art. 17, D.lgs. n. 241 del 1997, il **reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti**<sup>[4]</sup> si configura perciò sia in caso di c.d. [compensazione orizzontale](#), **concernente crediti e debiti di imposta di natura dive**

## **Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento